


Publicato il 30/10/2023

N. 07243 2023 **REG.PROV.CAU.**
N. 03603/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2023, proposto da Spinevision Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariano Protto, Giovanni Corbyons, Irene Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

contro

Regione Marche, Regione Marche, Dipartimento Salute, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche (Asur), Istituto di Ricovero e Cura A Carattere Scientifico Inrca di Ancona, Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, Regione Marche, Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, Regione Marche, Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, Regione Marche, Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, Regione Marche, Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, Regione Marche, Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, Regione Marche, Agenzia Regionale Sanitaria (Ars), Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le

Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (Ora Incorporata Nell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino), Inrca - Irccs Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, Aziende Sanitarie Territoriali - Ast (Già Azienda Sanitaria Unica Regionale – Asur Marche), Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche – Area Vasta 1, Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche - Area Vasta 2, Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche - Area Vasta 3, Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche - Area Vasta 4, Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche - Area Vasta 5, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (Ora Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche), non costituiti in giudizio;

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di

Bolzano, Sanitex S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione, recante, “elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”;

- del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto;
- dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- delle determinazioni dell'ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della nota a mezzo e-mail prot. 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti;
- della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed in particolare:
- del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del

- superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3), e relativi allegati A (doc. 3.1), B (doc. 3.2), C (doc. 3.3) e D (doc. 3.4), pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
- della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413 (doc. 4);
 - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati (doc. 5);
 - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 6);
 - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”,
pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (doc. 7);
 - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78” (doc.8);
 - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016” (doc. 9);
 - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) (doc. 10);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7) (doc. 10.1);
- dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR (doc. 11)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Considerato, quanto al dedotto *periculum*, che la prossima scadenza del termine del 30.10.2023 rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra nonché all'orientamento cautelare della sezione espresso in sede collegiale, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli

atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 ottobre 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO